

## **ORDINANZA MUNICIPALE SULLA SALVAGUARDIA DELL'AREA PUBBLICA**

dell'11 marzo 2015

### **Il Municipio di Bissone**

richiamati:

- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) del 07.10.1983;
- la Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) del 24 marzo 2004;
- gli artt. 107 cpv. 2 lett. b) e c), 176, 177, 192 LOC;
- gli artt. 23, 24, 25 e 44 RALOC;
- nonché il Regolamento comunale sui beni amministrativi dell'8.10.2014;

ordina:

### **CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1**  
Scopo e campo di applicazione

La presente Ordinanza ha lo scopo di salvaguardare l'area pubblica del territorio giurisdizionale del Comune di Bissone da atti di deturpamento, imbrattamento e inquinamento e di informare la cittadinanza con apposite campagne di sensibilizzazione sul littering e sui vandalismi.

**Art. 2**  
Definizione di littering

Il "littering" consiste nel malcostume di gettare rifiuti o abbandonarli con noncuranza nelle aree pubbliche invece che negli appositi bidoni o cestini dell'immondizia.

### **CAPITOLO II NORME COMPORTAMENTALI**

**Art. 3**  
Principio

È vietato qualsiasi comportamento contrario alla salvaguardia dell'area pubblica.

**Art. 4**  
Divieti

1. In particolare è vietato lordare il suolo pubblico con:
  - a) sostanze organiche e non, in particolare se le stesse arrecano un danno alla pavimentazione (quali acidi, liquidi, olii o simili);
  - b) imballaggi per cibo, bevande e ogni altro rifiuto (quali bottiglie, lattine, bicchieri, tovaglioli, ecc.) provenienti da fast food, da esercizi alberghieri e della ristorazione, da take away o da grandi magazzini;
  - c) riviste e giornali (inserti pubblicitari compresi), fogli, involucri di carta o cartone, volantini, opuscoli e ogni altro genere di rifiuto cartaceo, intero od a pezzi;
  - d) sacchetti, fazzoletti, mozziconi di sigarette, chewing-gum, resti di cibo e altri piccoli rifiuti.
2. È vietato imbrattare con vernici, spray o simili (tags), nonché volantini, adesivi o altro, gli arredi urbani, gli edifici, le strade, le piazze, le fontane, le panchine, le cancellate, la segnaletica stradale, i monumenti, i cestini, i pali, ecc.

### **CAPITOLO III ATTIVITÀ PARTICOLARI**

**Art. 5**  
Manifestazioni

Gli organizzatori di manifestazioni sono chiamati a rispettare il Codice di comportamento per punti vendita alimentari e organizzatori di eventi pubblicato dall'Unione delle Città Svizzere e dall'Organizzazione per i problemi della manutenzione delle strade, la depurazione delle acque usate e l'eliminazione dei rifiuti.

**Art. 6**  
Volantinaggio

La pratica della promozione mediante sistema di volantinaggio deve essere limitata allo stretto necessario per il conseguimento dello scopo.

## **CAPITOLO IV SANZIONI**

**Art. 7**  
**Contravvenzioni**

1. Le infrazioni alle norme della presente Ordinanza sono punibili con la multa fino a CHF 10'000.00, ritenuto un importo minimo di CHF 500.00 per le infrazioni che hanno come oggetto beni culturali.  
La procedura di contravvenzione è retta dagli artt. 145 e seguenti della LOC.
2. In assenza di recidiva per infrazioni alla presente Ordinanza o ad altre Ordinanze comunali aventi scopi simili, e unicamente in casi di lieve entità, il provvedimento può essere l'ammonimento.
3. I contravventori, oltre al pagamento della sanzione prevista per ciascuna infrazione, sono tenuti ad assumersi i costi di ripristino della situazione originaria, in particolare per i casi contemplati all'art. 4 cpv. 2 della presente Ordinanza. Il Municipio può fare eseguire il ripristino direttamente dal contravventore, o da terzi in caso d'inadempienza o allorquando l'intervento richiede competenze specialistiche.
4. È riservato l'avvio di una procedura penale per danneggiamento ai sensi dell'art. 144 del Codice Penale Svizzero (CPS).

## **CAPITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E AMMINISTRATIVE**

**Art. 8**  
**Competenza e rimedi di diritto**

1. L'applicazione della presente Ordinanza compete al Municipio.
2. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini della LOC e della LPAm.

**Art. 9**  
**Norma finale**

La presente Ordinanza abroga e sostituisce le precedenti disposizioni municipali in materia ed ogni altra disposizione contraria od incompatibile.

**Art. 10**  
**Entrata in vigore**

La presente Ordinanza entra in vigore con effetto immediato, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

**Art. 11**  
**Pubblicazione**

La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, durante il periodo dal 19 maggio 2015 al 19 giugno 2015.

Per il Municipio:

Il Sindaco:

Il Vice Segretario:

Sergio De Toni

Ivan Monaco

Adottato dal Municipio di Bissone con risoluzione municipale no. 221C/2015.